COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N.4 del 26/03/2025

Oggetto: Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014.

Il Sindaco

PREMESSO che la L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39 prevede l’istituzione nei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti di un proprio ed unico Garante dell’Informazione e della Partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l’informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale; l’art. 36, comma 4 della L.R.T. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla Giunta regionale, l’approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

RILEVATO:

- Che in attuazione dell’art. 36, comma 4 sopra richiamato, la Regione ha approvato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 14 febbraio 2017, uno specifico Regolamento che disciplina le funzioni del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, e specifiche Linee guida con Decreto della Giunta regionale n. 1112 del 16/10/2017 che definiscono i livelli partecipativi ai sensi dell’art. 36 comma 5 della LRT 65/2014 e dell’art. 17 del Reg. 4/R/2017;

- Che l'art.3 del regolamento stabilisce che il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’articolo 37, comma 3 della L.R. n. 65/2014.

- Che ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di Garante dell’informazione e della Partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio;

- Che l’art. 4 del Regolamento dispone che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell’atto di avvio degli atti di governo del territorio di cui all’art. 17 della LRT 65/2014 e assicura che la

documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento e nelle linee Guida approvate con DGR 1112 del 16/10/2017 in particolare:

1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 65/2014.
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.
4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
   a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della L.R. n. 65/2014;
   b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.
5. Nel rispetto dell'articolo 36, comma 3 della L.R. n. 65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:
   a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
   b) delle determinazioni motivatamente assunte.
6. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della L.R. n. 65/2014.
7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
   a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
   b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
   c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
   d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.
8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:
   a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L.R. n. 65/2014;
   b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
   c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.
9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12.

- Che le funzioni del garante sono state svolte dalla Geom. Ilaria Zingoni e che la stessa non è più dipendente del comune di Monsummano Terme;

- Che in ragione dell'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, occorre provvedere di nuovo alla formale nomina del Garante dell'informazione e partecipazione e che l'Arch. Nicola Pieri dipendente in servizio presso l'U.O.C. Territorio e Sviluppo - Suap con la qualifica di Specialista Tecnico-Area Funzionari/Elevata Qualificazione si è reso disponibile a svolgere detta funzione di garante ed è dotato

di specifica preparazione professionale, oltre che dell'esperienza necessaria, come si evince dal Curriculum Vitae conservato agli atti;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli articoli 37-38-39;

DECRETA

1. DI NOMINARE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, l'Arch. Nicola Pieri, quale Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Monsummano Terme per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio;

2. DI DISPORRE che il presente decreto, ai soli fini conoscitivi, venga pubblicato, a cura dell'U.O.C competente all'Albo Pretorio del comune per 10 giorni interi e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.

Monsummano Terme, li 26/03/2025

Il Sindaco
SIMONA DE CARO / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)